

FISCO NEWS APRILE 2013 Roma il 10/05/2013

**AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**

IMMOBILI

## Anche per l'anno 2012 dichiarazione IMU entro fine giugno

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU produce effetti anche per l'anno 2012

Con la circ. n. [1/DF/2013](#) di ieri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze torna ad occuparsi dell'**IMU**. E lo fa con riferimento alle novità contenute nell'art. 10 comma 4 del DL 8 aprile 2013 n. 35 (che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno 2013) e dopo essersi occupato del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (si veda "[Scadenze TARES «variabili»](#)" di oggi).

Il citato decreto ha previsto che:

- la **dichiarazione IMU** deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- sono **differiti i termini** entro cui i Comuni devono effettuare l'invio delle **deliberazioni** di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei **regolamenti** al fine che gli stessi abbiano efficacia e che, quindi, possano essere utilizzati dai contribuenti per il calcolo dell'imposta dovuta.

In relazione al **primo punto**, come era già stato osservato dalla Relazione illustrativa al DL, la previsione di un unico termine di presentazione della dichiarazione si è resa necessaria per evitare "un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal **termine mobile dei 90 giorni** e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del DLgs. n. 472 del 1997".

La circ. 1/DF/2013, sul punto, ha precisato che il **nuovo termine** di presentazione della dichiarazione IMU **produce effetti anche per l'anno 2012**: pertanto, se il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute **variazioni** rilevanti per l'IMU nel corso dell'anno **2012**, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il **30 giugno 2013** (le ipotesi per le quali deve essere presentato il modello sono esemplificate nelle istruzioni approvate con il DM 30 ottobre 2012).

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

Con riferimento all'adempimento dichiarativo, che dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno 2013, quindi, la circ. 1/DF/2013 ha precisato che è applicabile la **sanzione ridotta** di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97 (istituto del ravvedimento operoso) pari a:

- **un ottavo del minimo** (ovvero un ottavo del 30%, che risulta pari al **3,75%**), se la regolarizzazione degli **errori** e delle **omissioni**, anche se incidenti sulla determinazione o sul **pagamento del tributo**, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ad esempio, per l'**omesso versamento dell'IMU per l'anno 2012 c'è tempo fino al 30 giugno 2013** per ravvedersi pagando l'imposta dovuta, la sanzione del 3,75% sull'imposta non versata e i relativi interessi al tasso del 2,5% annuo rapportati agli effettivi giorni di ritardo);
- **un decimo del minimo** (ovvero un decimo del 100%, che risulta pari al **10%**) di quella prevista per l'**omissione** della presentazione della **dichiarazione** (dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di 51 euro), se questa viene presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni** (per l'omessa presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2013, quindi, il termine per il ravvedimento scade il **30 settembre 2013**, in quanto il 28 settembre è sabato).

In relazione al **secondo punto**, il Ministero ha ribadito che, **dall'anno 2013**, non soltanto le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione, ma anche i regolamenti IMU devono essere inviati telematicamente per la loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del MEF, che ha effetti costitutivi. Gli invii eseguiti con altre modalità (ad esempio PEX, fax, ecc.) non saranno presi in considerazione.

### **Le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio**

Per quanto concerne i **versamenti IMU**, essi devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda:

- la **prima rata**, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso l'invio da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire **entro il 9 maggio**;
- la **seconda rata**, alla data del 16 novembre. In questo caso, l'invio da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire **entro il 9 novembre**.

A tal proposito, la circ. 1/DF/2013 precisa che le **delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio** dell'anno di riferimento e producono i loro effetti per l'intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

ACCERTAMENTO

## **È abuso del diritto l'applicazione automatica del «redditometro»**

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Per i giudici torinesi, le spese presunte dai decreti del 1992 non sono coerenti con la capacità contributiva

I giudici della C.T. Prov. di Torino, con la sentenza n. [39/4/13](#), depositata lo scorso 18 marzo, si ergono a veri e propri “paladini della contribuente” in un caso relativo all’applicazione del “vecchio” **redditometro**.

Il caso è oramai noto: sulla base del possesso di determinati beni come immobili e auto, in ottemperanza a quanto prevede il decreto del 1992, attuativo dell’art. 38 del DPR 600/73, il Fisco può ricostruire l’imponibile del contribuente se tra dichiarato ed accertato vi è uno scostamento di un quarto, per almeno **due annualità**.

L’**irrazionalità** e la pesante menomazione, sia della capacità contributiva sia della difesa dei diritti del contribuente, risiede nel fatto che, secondo l’impostazione del Fisco (ma anche di varie sentenze della Cassazione, peraltro non allineate con pronunce più recenti, come la n. [13289](#) del 2011), una volta che le **spese** sono imputate (si badi bene, **imputate e non sostenute**) la loro **entità non** può essere **sindacata**, in quanto l’oggetto della prova contraria può essere il solo possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o a imposta sostitutiva.

In breve, o si hanno redditi **già tassati** o **esenti** che giustificano il fatto non di aver sostenuto spese incompatibili con il dichiarato, ma di essere stati inclusi in un perverso sistema di **imputazione presunta** delle spese, basato sul possesso di beni di largo consumo come una vecchia automobile, **oppure l’accertamento** è di per sé **fondato**.

A tale prassi ha posto un freno la sentenza in commento, che, con affermazioni coerenti con uno **Stato di diritto**, ha sostenuto, in sostanza, che:

- di fronte alla **ricostruzione sintetica** del reddito il contribuente, seguendo la tesi erariale, dovrebbe fornire una *probatio diabolica*, quindi egli “non può che chiedere la disapplicazione dello strumento che ricostruisce, acriticamente e statisticamente un reddito che nulla ha a che fare con le effettive spese sostenute dal contribuente”;
- “i valori assunti nel DM sono rigidi e calcolati in modo statistico, mentre quelli che attengono alle singole specie vissute dai contribuenti sono **doverosamente flessibili**, caso per caso”;
- l’applicazione automatica dello strumento sintetico esprime un **abuso del diritto**, in quanto impone di applicare coefficienti e tabelle completamente sganciati dalla realtà.

## Un altro punto in più per la tesi della presunzione semplice

Nella specie, come più volte abbiamo rilevato in precedenti articoli, una macchina acquistata con un esborso di poco più di 8.000 euro, che comporta spese annue per circa 400 euro, imputa spese presunte per più di 28.000 euro (anche se, per avere dati più precisi sul calcolo, sarebbe necessario visionare direttamente l’accertamento).

Il richiamo all’abuso del diritto non deve passare inosservato. Infatti, in nessuna norma è

### ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

### ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

scritto, nè è ricavabile in via **interpretativa**, che detto principio sia posto a favore del solo ufficio tributario, quindi è da accogliere con favore l'affermazione dei giudici.

Certo, se un contribuente ha chiaramente un elevato tenore di vita e, nel contempo, dichiara redditi irrisori, il tutto cambia, ma di fronte ad accertamenti del genere, ove mediante il possesso di un'auto non di lusso si imputano 28.000 euro di spesa, è pertinente il richiamo all'abuso del diritto e, oltre alla **condanna alle spese**, vi sarebbe altresì **spazio** o per la **condanna** ad una **somma** equitativamente **determinata** o, in casi limite, al **danno da lite temeraria**.

Tra l'altro, i giudici hanno richiamato sia la recente sentenza Cass. n. [23554/2012](#), che ha fatto propria la **tesi della presunzione semplice**, sia un intervento del Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, Maurizio Leo, il quale ha sostenuto che "si va nella direzione di diminuire il peso degli **elementi statistici** a fronte di una diversità multiforme di contribuenti, per meglio verificare la realtà concreta afferente la capacità contributiva".

IVA

## Per lo spesometro a breve le specifiche tecniche

Lo ha precisato ieri, con una nota, l'Agenzia, che non si è però sbilanciata sulla proroga

L'**invio** dei **dati** delle **operazioni rilevanti** ai fini **IVA** relative al **2012 non** può avvenire con le **stesse modalità** utilizzate per gli **anni precedenti**.

In conseguenza, infatti, delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 6 del DL n. 16/2012, per le operazioni, soggette all'obbligo di emissione della fattura, effettuate **dal 1° gennaio 2012**, vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate **tutte** le cessioni e le prestazioni rilevanti ai fini IVA e non più soltanto quelle di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell'IVA.

In considerazione dell'approssimarsi del **termine** per l'invio della comunicazione per il 2012, fissato a **fine mese**, l'Agenzia ha reso nota ieri la necessità di attendere che siano pubblicate le **nuove specifiche tecniche** e il **nuovo modello** per la trasmissione dei dati, a breve disponibili per il download sul sito dell'Agenzia stessa.

È probabile, a questo punto, che il **termine del 30 aprile** sarà **rinvitato**, anche perché le *software house* devono avere il tempo necessario per aggiornare i programmi in modo che i contribuenti, a loro volta, possano inserire i dati da comunicare.

Sul punto tuttavia la nota non si sbilancia.

### ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

### ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)

Il provvedimento dovrà **chiarire** se sia ancora ammessa la possibilità di **comunicazione “puntuale”** delle operazioni, anziché **“per masse”**, dato che il riformulato art. 21, comma 1 del DL n. 78/2010 stabilisce che l’adempimento ha per oggetto l’insieme di **tutte le operazioni**, attive e passive, poste in essere nei confronti di ciascun cliente o fornitore, a prescindere dall’importo unitario.

### **Probabile che il termine del 30 aprile venga prorogato**

Per le operazioni **senza obbligo** di emissione della **fattura**, resta invece **confermato** non solo il limite di **3.600 euro**, al lordo dell’IVA, ma anche l’obbligo di **distinta comunicazione** per ciascuna operazione. Presumibilmente, la soglia è stata mantenuta per evitare che i fornitori debbano reperire i dati identificativi dei propri clienti, generalmente “privati consumatori”, per tutte le cessioni e prestazioni effettuate, anche se “sotto-soglia”.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. [24/2011](#) (§ 3.1), il **limite** di 3.600 euro si applica, innanzitutto, nell’ipotesi in cui sia rilasciato lo **scontrino** o la **ricevuta fiscale**. In particolare, per **tutte le operazioni non documentate da fattura**, comprese quelle, elencate nell’art. 22, comma 1 del DPR n. 633/1972, per le quali non viene emesso tale documento. Dunque, l’**obbligo** comunicativo scatta, a prescindere dall’importo dell’operazione, quando la **fattura** è emessa su **richiesta del cliente** o su **base volontaria**.

Tra i **consumatori finali**, destinatari di beni e servizi non soggetti a fatturazione (e, quindi, tenuti all’adempimento comunicativo ove risulti superata la soglia), la citata circolare, al § 2.1, ha compreso anche gli **imprenditori** e i **professionisti** che hanno compiuto acquisti **non rientranti** nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. L’indicazione trova fondamento nell’art. 22, comma 3 del DPR n. 633/72, che prevede l’**obbligo**, per l’imprenditore che acquisti beni riconducibili all’attività propria dell’impresa, di richiedere al commerciante al minuto l’emissione della **fattura**, con il conseguente obbligo – per entrambe le controparti – di trasmettere i dati dell’operazione.

In base al tenore letterale della norma, la fattura va richiesta dall’imprenditore (e non anche dal professionista) per i soli beni oggetto dell’attività propria d’impresa, restando conseguentemente **esclusi** sia i **beni non rientranti** nell’attività propria, sia i **servizi** (acquistati da imprenditori e professionisti); anche in queste ipotesi, senza l’emissione della fattura, opera il limite di 3.600 euro ai fini dell’invio dei dati.

Entro i **30 giorni successivi** al **termine** previsto per la trasmissione della **comunicazione originaria**, sarà possibile inviare una **comunicazione sostitutiva** di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni, **senza** peraltro che si applichi alcuna **sanzione**. Il nuovo provvedimento direttoriale, sul punto, dovrebbe confermare che la trasmissione della comunicazione sostitutiva **non** presuppone l’**annullamento** della comunicazione originaria, in modo da **superare**, sul piano normativo, il **disallineamento** che ha caratterizzato i precedenti invii, con le specifiche tecniche che escludevano l’annullamento a fronte di un provvedimento che prevedeva il contrario.

#### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

#### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

ACCERTAMENTO  
IMMOBILI

## Bonus del 36%-50% anche sul fotovoltaico «residenziale»

L'Agenzia precisa che per la detrazione IRPEF è sufficiente conservare la documentazione comprovante acquisto e installazione dell'impianto. Le **spese** per l'acquisto e l'installazione di un **impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica necessaria ai fabbisogni energetici dell'**abitazione** (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) possono fruire della **detrazione** di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, attualmente pari al 50%. A tal fine, **non** è necessaria una **documentazione specifica**, ma è sufficiente conservare quella comprovante l'**avvenuto acquisto** e l'installazione dell'impianto.

Questi sono i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. [22](#) di ieri, nell'ambito di una consulenza giuridica relativa all'applicazione dell'art. 16-*bis*, comma 1, lett. h) del TUIR. La citata norma, si ricorda, ha reso permanente la **detrazione IRPEF** delle spese sostenute per interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, originariamente disciplinata dall'art. 1 della L. 449/97 e più volte prorogata.

Tra gli interventi agevolabili, la lett. h) del citato art. 16-*bis* comprende quelli "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di **risparmi energetici** con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle **fonti rinnovabili di energia**. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo **idonea documentazione** attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia".

L'art. 11, comma 3 del DL 83/2012 ha anticipato di un anno (dal 2013 al 2012) l'applicazione della detrazione IRPEF del 36% alla nuova tipologia di interventi di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. h) del TUIR. Si ricorda altresì che, dal **26 giugno 2012 al 30 giugno 2013**, la detrazione è potenziata al **50%** e il limite di spesa è elevato da 48.000 a **96.000 euro**.

Tanto premesso, il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di qualificare la nozione di **risparmio energetico**, ha richiamato il DLgs. 192/2005 e la normativa comunitaria (Direttiva 2010/31/UE, regolamento delegato 244/2012, orientamenti della Commissione europea 2012/C e 115/01), specificando che **maggiore** è la quota di **energia rinnovabile**, più basso è l'**indice di prestazione energetica** (energia primaria consumata per mq l'anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell'edificio. In base a tale definizione, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è **equiparata** a tutti gli effetti alla realizzazione

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

di interventi finalizzati al **risparmio energetico**, in quanto entrambe le soluzioni determinano una **riduzione** dei **consumi** da fonte fossile.

Di conseguenza, secondo l'Agazia delle Entrate l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull'impiego delle fonte solare e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, **rientra** nell'ambito applicativo dell'art. 16-*bis*, comma 1, lett. h) del TUIR. Tale soluzione conferma, peraltro, quanto già affermato dalla C.M. [57/98](#) con riferimento alla detrazione di cui all'art. 1 della L. 449/97.

In merito alla **documentazione attestante** il conseguimento di risparmi energetici richiesta dall'art. 16-*bis*, la risoluzione n. 22/2013 ha precisato che, a tal fine, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto **acquisto e l'installazione dell'impianto** a servizio di un edificio residenziale, **non** essendo necessaria una **specifico certificazione** dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Ciononostante, l'Agazia delle Entrate ha ribadito che quanto sopra non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione dal conservare comunque le **abilitazioni amministrative** richieste dalla vigente legislazione edilizia. Nel caso in cui la norma non preveda alcun titolo abilitativo, il contribuente deve conservare un'apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**.

Il documento di prassi precisa, inoltre, che la detrazione è **esclusa** qualora la cessione dell'energia prodotta in eccesso configuri **esercizio di attività commerciale**; è il caso, ad esempio, di un impianto che, pur non avendo potenza superiore a 20 Kw, **non** sia posto a **servizio dell'abitazione** (*cf.* ris. Agazia delle Entrate n. [84/2012](#), n. [13/2009](#) e circ. n. [46/2007](#)).

### **Detrazione cumulabile con lo scambio sul posto**

Infine, la risoluzione n. 22/2013 ha affermato, riprendendo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, che la detrazione IRPEF del 36%-50% è **cumulabile con lo scambio sul posto** (meccanismo che realizza la riduzione dell'assorbimento dell'energia dalla rete) e con il **rito dedicato**.

Ciò in quanto l'art. 12 del DM del 5 luglio 2012 disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con altre misure, mentre nulla dispone circa l'incompatibilità tra lo scambio sul posto e altri benefici.

#### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
[inforoma@studiocastellano.com](mailto:inforoma@studiocastellano.com)

#### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
[info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com) - [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it)